



CAPITOLATO D'APPALTO

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM E VELIA, DELLE AREE DI PERTINENZA DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM CON RELATIVI EDIFICI DI SERVIZIO MUSEO NARRANTE DI HERA ARGIVA ALLA FOCE SELE (CORPO A) E PER IL PARCO ARCHEOLOGICO DI VELIA (CORPO B). PERIODO 16/02/2023 – 15/02/2025 GARA APERTA RDO PIATTAFORMA MEPA CONSIP SPA



Sommario

OGGETTO DELL'APPALTO	4
Art 1.3	4
FORMA DELL'APPALTO	4
QUADRO ECONOMICO GENERALE	5
AMMONTARE DELL'APPALTO	5
AFFIDAMENTO E CONTRATTO.....	5
TIPOLOGIA DEL SERVIZIO.....	6
Tutti i giorni, festivi compresi dal lunedì alla domenica.....	7
Operazioni da eseguirsi a giorni alterni dal lunedì al sabato (3 volte a settimana)	8
Operazioni da eseguirsi 1 volta al mese secondo un calendario da programmare con il DEC	8
VARIAZIONI DEL SERVIZIO	10
CAPITOLO 2 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO	10
OSSERVANZA DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE	10
Art. 2.2.....	10
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.....	10
FALLIMENTO DELL'APPALTATORE	11
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	11
COPERTURE ASSICURATIVE	14
Art. 2.7.....	15
CONSEGNA DEI LAVORI - CONSEGNE PARZIALI - INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE	15
PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO - SOSPENSIONI.....	15
RAPPORTI CON IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE.....	16
PENALI	16
OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	17
Art. 2.13	17
MODALITA' DI FATTURAZIONE	17
ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO	17
Art. 2.15	18
MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	18
GESTIONE DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI.....	20
LOCALI A DISPOSIZIONE DELL'APPALTATORE.....	21



PRODOTTI UTILIZZATI PER IL SERVIZIO.....	21
GESTIONE DEL PERSONALE IN SERVIZIO	23
DUVRI	24
SINISTRI.....	24
VERIFICA DELLE PRESTAZIONI	24
TRASFERIMENTO DEL PERSONALE DALLA DITTA APPALTATRICE USCENTE A QUELLA SUBENTRANTE (CLAUSOLA SOCIALE).....	25
IL REFERENTE DELL'IMPRESA.....	25
Art. 2.26.....	25
FORO COMPETENTE	25



Art 1.1

OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha ad oggetto il servizio di pulizia, disinfezione, igienizzazione a ridotto impatto ambientale e sanificazione nonché la fornitura del relativo materiale igienico-sanitario, come di seguito meglio specificato. Per servizio di pulizia, igiene e sanificazione delle parti comuni si intendono tutte quelle attività che assicurano il comfort igienico-ambientale dei locali, degli uffici e delle parti comuni all'interno del Parco Archeologico di Paestum e Velia in modo da garantire lo svolgimento delle attività lavorative ivi previste. Oggetto dell'appalto è il servizio di pulizia ordinaria o ove richiesto straordinaria presso tutti i locali di pertinenza del Parco Archeologico di Paestum e Velia

Art 1.2

DURATA DELL'APPALTO

Il servizio dovrà essere espletato dal 16 febbraio 2023 al 15 febbraio 2025

Art 1.3

FORMA DELL'APPALTO

Il presente appalto è dato: [A corpo](#) con offerta a [economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95 D.Lgs 50/2016 e ssmii](#) Nell'appalto a corpo il corrispettivo consisterà in una somma determinata, fissa ed invariabile riferita globalmente all'opera nel suo complesso ovvero alle Categorie (o Corpi d'opera) componenti. In linea generale, si dovranno avere i seguenti criteri di offerta in base alla tipologia di appalto:

Tipo di Appalto	Criteri dell'offerta
A corpo	Offerta economicamente più vantaggiosa

Nell'ambito della contabilizzazione di tali tipologie di appalto potranno comunque contemplarsi anche eventuali somme a disposizione per servizi in economia, la cui contabilizzazione è disciplinata dal successivo articolo [Norme Generali](#) per la misurazione e valutazione del servizio.

L'importo a base dell'affidamento per l'esecuzione delle lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza) è sintetizzato come indicato nella successiva tabella.

La stazione appaltante al fine di determinare l'importo di gara, ha inoltre individuato i costi della manodopera sulla base del CCNL 2022 delle imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi, tabella Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per la regione Campania aggiornata a luglio 2022

Art 1.3.1

QUADRO ECONOMICO GENERALE

PULIZIE DAL 16/02/2023 al 15/02/2025		
QUADRO TECNICO ECONOMICO		
VOCE	DESCRIZIONE	Importo
A	SERVIZI	
A.1	Importo servizi dal Lunedì al Sabato	€ 316.351,42
A.1.1	Importo servizi Domeniche e festivi	€ 70.512,64
A.2	ATTREZZATURE soggette a ribasso	€ 22.000,00
		€ 408.864,06
A.2.2	UTILE soggetta a ribasso (9% di A1+A1.1+A2)	€ 36.797,77
A.3	Oneri per attuazione dei Piani di sicurezza	€ 5.505,27
	TOTALE A	€ 451.167,10
B	IMPREVISTI SUI SERVIZI	
B.1	Imprevisti su totale servizi A.	10,00% € 45.116,71
	TOTALE A+B	€ 496.283,80
C	I.V.A. sui servizi	
C1	I.V.A. A+B	22,00% € 109.182,44
D	Incentivi per funzioni tecniche su totale A	
D1	Attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero di direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.	2,00% € 9.023,34
	TOTALE INCENTIVI	€ 9.023,34
C	IMPORTO TOTALE PROGETTO	€ 614.489,58

Art 1.4

AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dei servizi ed oneri compresi nell'appalto, ammonta quindi ad € 451.167,10 iva esclusa, comprensivo di € 5.505,27 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 22.000,00 per attrezzature e materiali ed € 36.797,77 quale utile d'impresa, soggetti a ribasso.

L'importo comprende la quota per interventi ordinari di pulizia dei locali e pertinenze del PAEVE ed eventuali interventi straordinari da conteggiarsi a richiesta dell' Stazione Appaltante per eventi e/o interventi straordinari.

Nell'importo totale sono stati inoltre conteggiati i costi di materiale.

Gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto dovranno indicare espressamente nella propria offerta i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera così come richiesto dall'art. 95, comma 10, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la verifica di congruità dell'offerta.

Art. 1.5

AFFIDAMENTO E CONTRATTO

Divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 32 comma 8 del d.lgs. n.50/2016 e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Se la stipulazione del

contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna Stazione Appaltante. I capitolati e il computo estimativo metrico, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.

Art. 1.6

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO

Per la definizione del servizio si rinvia a quanto specificato nel presente capitolato.

Di seguito si riporta una descrizione sommaria degli interventi e le principali dimensioni:

Le superfici interessate sono suddivise in superfici espositive, aree comuni (porticati, giardini...) servizi igienici riservati al pubblico e servizi igienici riservati al personale, androni, scale, uffici, aree depositi, locali tecnici come di seguito specificati:

Museo Archeologico Nazionale	Superfici in mq. (circa)	Porta Principale	Superfici in mq. (circa)
Uffici	689	Uffici	76
Depositi	1540	Bagni	39
Bagni	70	Disimpegni	13
Disimpegni/aree comuni	275	Terrazzo	121
Spazi espositivi	3003	Spazio esterno di pertinenza	265
Scale e ascensori	180		
Terrazze e balconi	60		
Cortili	2700	Porta Giustizia	Superfici in mq. (circa)
Giardini	3300	Uffici	9

Porta Cerere	Superfici in mq. (circa)	Museo Narrante di foce del Sele	Superfici in mq. (circa)
Uffici	27	Uffici	41
Bagni	21	Bagni	21
Depositi	16	Disimpegno	16
Scale	13	Spazi espositivi	600,50
Spazio esterno	156	Scale	48

Corpo B Velia	Superfici in mq. (circa)	Corpo B Velia	Superfici in mq. (circa)
Padiglione corpo guardiana diurno e ufficio tecnico	100	Cappella palatina	83
Padiglione servizi igienici	50	Torre acropoli	85
Padiglione ristoro	55	Deposito galleria	1000
Padiglione deposito	124	Vetrare esterne	270
Corpo di guardiana notturno	91,20	Vetrine espositive	45
Fabbricato ufficio porta sud	121,50	Pavimentazione esterna	480
Masseria cobellis/antiquarium/chiesa ss.maria	220	Spazio esterno di pertinenza alle strutture	380
Ufficio acropoli	63		

DESCRIZIONE E FREQUENZA DELLE ATTIVITÀ DI PULIZIA DEGLI SPAZI DEL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI PAESTUM E DELL'AREA DI PERTINENZA, NONCHÉ DELL'AREA ARCHEOLOGICA E DEGLI EDIFICI DI SERVIZIO IVI UBICATI, COMPRESI NEL PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM, DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI VELIA E DEL MUSEO NARRANTE DI HERA ARGIVA ALLA FOCE DEL SELE DAL 16/02/2023 AL 15/02/2025

L'importo complessivo dei servizi ed oneri compresi nell'appalto, ammonta quindi ad € 329.522,33 iva esclusa, comprensivo di € 5.505,27 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 22.000,00 per attrezzature e materiali ed € 26.753,70 quale utile d'impresa, soggetti a ribasso.

Gestione Ordinaria

Per gestione ordinaria si intende ogni attività ordinaria periodica come di seguito dettagliata

Tutti i giorni, festivi compresi dal lunedì alla domenica

- spazzatura ad umido e lavaggio dei pavimenti dei servizi igienici per il pubblico e per il personale nel museo e nell'area archeologica, e pulizia degli apparecchi igienici con utilizzo di prodotti detergenti e disinfettanti

La pulizia dei bagni nel museo e nell'area archeologica ad uso del pubblico dovrà essere effettuata due volte al giorno secondo indicazione del DEC.

La ditta dovrà provvedere a proprio carico al rifornimento e ricambio di carta igienica, asciugamani di carta e sapone liquido per le mani, disinfettante, assicurando la costante presenza del suddetto materiale in tutti i bagni.



- spazzatura ad umido e lavaggio dei pavimenti delle sale espositive, dei corridoi, scale ed ingressi ad esse connesse nonché dell'ascensore;
- vuotatura di cestini porta rifiuti ubicati nei bagni, nel museo e nell'area di pertinenza nonché nell'area archeologica, con sostituzione dei relativi sacchetti.
- spazzatura a secco del piazzale, della rampa e delle scale di accesso antistanti l'ingresso del museo;
- raccolta dei rifiuti presenti lungo i percorsi di visita dell'area archeologica e dell'area interna alla recinzione adiacente via Magna Grecia;

Tutti i giorni lavorativi (dal Lunedì al Venerdì con esclusione del sabato, domenica e giorni festivi):

- spazzatura ad umido e lavaggio dei pavimenti dei servizi igienici negli uffici e pulizia degli apparecchi igienici con utilizzo di prodotti detergenti e disinfettanti;
- vuotatura dei cestini porta rifiuti ubicati nei bagni e negli uffici e sostituzione del relativo sacchetto.

Operazioni da eseguirsi a giorni alterni dal lunedì al sabato (3 volte a settimana)

- spazzatura ad umido e lavaggio dei pavimenti degli uffici, dei corpi di guardia (museo e area archeologica) e degli ambienti e dei corridoi ad essi connessi;
- spolveratura ad umido nelle parti libere (senza movimentazione dei materiali presenti sui piani) di scrivanie, piani di lavoro, tavoli e simili, (sono esclusi gli interventi su macchine d'ufficio, monitor, computer, tastiere, macchine da calcolo e da scrivere, etc.);
- pulizia degli apparecchi telefonici con uso di idoneo prodotto igienizzante;
- pulitura meccanica a giorni dei pavimenti in moquette;
- spolveratura nella parte esterna, degli arredi (sedie, mobili/librerie, armadi, attaccapanni);
- spazzatura a secco di tutte le aree scoperte pavimentate intorno al museo e delle rampe di uscita, con rimozione del fogliame
- spolveratura ad umido delle vetrine di esposizione.
- spazzatura ad umido e lavaggio dei pavimenti dei depositi delle lastre dipinte

Operazioni da eseguirsi 1 volta al mese secondo un calendario da programmare con il DEC

- pulitura vetri di finestre e porte a vetro con spolveratura a umido dei relativi telai;
- deragnatura;
- pulizia ad umido dei rivestimenti maiolicati dei servizi igienici;
- pulizia con idonei prodotti disincrostanti delle rubinetterie, dei porta sapone, dei porta salviette e degli altri accessori;
- spazzatura e lavaggio di terrazzini e balconi.
- pulitura meccanica e lavaggio dei pavimenti delle aree dei depositi;
- pulizia ad umido nelle parti esterne di armadi e scaffali (tale pulizia verrà effettuata senza la rimozione degli oggetti eventualmente sui piani);
- detersione dei piani di lavoro (scrivanie, tavoli, etc..) purché non ingombri, delle sedie e delle poltrone;
- pulitura interna delle vetrine espositive con l'assistenza del personale interno del Parco (restauratore, archeologo e consegnatario)

L'importo è stabilito in base alle operazioni sopra dettagliate e dovrà essere eseguito secondo la seguente articolazione oraria:

Sede di servizio	Numero di unità	Articolazione oraria e settimanale
Museo Archeologico di Paestum, Area Archeologica di Paestum	4 unità di personale	dal lunedì al sabato dalle 6.30 alle 10.30 dalle 14.00 alle 16.00
Parco Archeologico di Velia	2 unità di personale	dal lunedì al sabato dalle 6.30 alle 10.30 dalle 14.00 alle 16.00
Museo Narrante di hera Argiva alla Foce del Sele*	1 unità di personale	dal lunedì al sabato dalle 6.30 alle 10.30 dalle 14.00 alle 16.00

Il Museo Narrante di Hera Argiva alla Foce del Sele risulta attualmente adibito ad Uffici a causa dei lavori di ristrutturazione della sede del Museo Archeologico.

Pertanto le ore di servizio dell'unità adibita a tale sede saranno svolte in orario antimeridiano presso il Museo di Foce Sele e nell'orario pomeridiano presso il Museo di Paestum.

L'unità di personale adibita alla sede di Foce Sele presterà servizio per le ore indicate nella tabella soprariportata secondo le indicazioni dell'istituto.

L'importo contrattuale comprende altresì n. 62 giornate festive come da calendario sotto riportato nelle quali l'Operatore economico dovrà assicurare lo stesso servizio in termini di unità di personale e di ore lavorative

Sede di servizio	Numero di unità	Articolazione oraria e settimanale
Museo Archeologico di Paestum, Area Archeologica di Paestum	4 unità di personale	Domenica e giorni festivi 6:30 / 10:30 e 14:00 / 16:00
Parco Archeologico di Velia	2 unità di personale	Domenica e giorni festivi 6:30 / 10:30 e 14:00 / 16:00
Museo Narrante di hera Argiva alla Foce del Sele*	1 unità di personale	Domenica e giorni festivi 6:30 / 10:30 e 14:00 / 16:00

Calendario giorni festivi e domeniche
51 domeniche dal 16 febbraio 2023 al 15 febbraio 2025
Santa Pasqua (domenica)
Lunedì dell'Angelo
25 aprile liberazione
1° maggio
2 giugno
15 agosto
1° novembre
8 dicembre
26 dicembre
1° gennaio
6 gennaio



Art. 1.6

VARIAZIONI DEL SERVIZIO

Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto potranno essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende e potranno essere attuate senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dal Codice dei contratti all'art. 106, c. 1.

Tuttavia la modifica non potrà alterare la natura complessiva del contratto. In caso di più modifiche successive, il valore sarà accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario.

CAPITOLO 2 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

Art. 2.1

OSSERVANZA DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso.

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al d.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", alla legge 447/95 e s.m.i (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e relativi decreti attuativi, al d.m. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i. (Regolamento concernente attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici), al d.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale) e alle altre norme vigenti in materia.

Art. 2.2

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Sono parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato speciale d'appalto la seguente documentazione da produrre

- a) le polizze di garanzia;
- b) Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenza generica (D.U.V.R.I.);
- c) Offerta tecnica dell'Appaltatore
- d) il Codice dei contratti (d.lgs. n.50/2016);
- e) d.P.R. n.207/2010, per gli articoli non abrogati; le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori nonché le norme vincolanti in specifici ambiti territoriali, quali la Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto; delibere, pareri e determinazioni emanate dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC);

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla stazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direttore dell'esecuzione.

L'appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.

Art. 2.3

FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

La stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, potrà partecipare a procedure di affidamento o subappalto ovvero eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita, fermo restando le condizioni dettate dall'articolo 110 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.

Art. 2.4

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora risulti che un operatore economico o anche un suo subappaltatore, si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura di aggiudicazione, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'articolo 80 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., le stazioni appaltanti possono escludere un operatore in qualunque momento della procedura ed hanno facoltà di risolvere il contratto con l'esecutore per le motivazioni e con le procedure di cui all'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

In particolare si procederà in tal senso se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
- b) con riferimento alle modifiche di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice, nel caso in cui risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale e comportamenti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi, siano state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo:
 - con riferimento a modifiche non "sostanziali" sono state superate eventuali soglie stabilite dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera e);
 - con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione del servizio o la sua utilizzazione, sono state superate le soglie di cui al comma 2, lettere a) e b) dell'articolo 106;

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., sia per quanto riguarda i settori ordinari, sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE.

Ulteriori motivazioni per le quali la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'esecutore, sono:

- a) l'inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale ai sensi dell'articolo 92 del d.lgs. n.81/2008 e s.m.i.;
- b) il subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione delle norme regolanti il subappalto.

Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il contratto qualora:

- a) nei confronti dell'esecutore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) nei confronti dell'esecutore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i..

Fermo restando quanto previsto in materia di informativa antimafia dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.

Il direttore dell'esecuzione quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'esecutore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'esecutore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'esecutore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'esecutore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'esecutore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'esecutore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'esecutore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto l'esecutore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'esecutore dovrà provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'esecutore i relativi oneri e spese.

Nei casi di risoluzione del contratto dichiarata dalla Stazione appaltante la comunicazione della decisione assunta sarà inviata all'esecutore nelle forme previste dal Codice e dalle Linee guida ANAC, anche mediante posta elettronica certificata (PEC), con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

Art. 2.5

GARANZIA DEFINITIVA

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 e 103 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

L'importo della garanzia nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione



appaltante. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 comma 1 del d.lgs.

n.50/2016 e s.m.i. determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. E' facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere la garanzia per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonchè nel caso degli affidamenti diretti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice Appalti. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

Art. 2.6

COPERTURE ASSICURATIVE

A norma dell'art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima dell'attivazione del servizio anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma da assicurare è fissato in **500.000,00 €**. Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione del servizio il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed



un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di attivazione del servizio e cessa alla data di emissione del certificato ultimazione dello stesso e di regolare esecuzione. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

Art. 2.7

DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Non ammesso trattandosi di un servizio di alta manodopera.

Art. 2.8

CONSEGNA DEI LAVORI - CONSEGNE PARZIALI - INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE

L'attivazione del servizio verrà effettuata entro e non oltre trentacinque giorni dalla data di stipula del contratto.

Il Direttore dell'esecuzione comunicherà con un congruo preavviso all'esecutore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munita del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per dare compiuta opera al servizio appaltato. Qualora l'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dell'esecuzione per la consegna, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione. All'esito delle operazioni di consegna del servizio, il direttore dell'esecuzione e l'esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento del servizio. Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, l'esecutore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati all'articolo 5, commi 12 e 13 del d.m. 49/2018.

Ove l'istanza di recesso dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un indennizzo (previa riserva formulata sul verbale di consegna) per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite sempre al medesimo articolo, comma 14 del d.m. 49/2018.

Art. 2.9

PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO - SOSPENSIONI

Eventuali aggiornamenti legati a motivate esigenze organizzative dell'appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dal direttore dell'esecuzione, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che il servizio proceda utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dell'esecuzione può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle



ragioni che hanno determinato l'interruzione, nonché dello stato di avanzamento, degli interventi la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

La sospensione può essere disposta anche dal RUP per il tempo strettamente necessario e per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti, per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti.

Ove successivamente alla consegna del servizio insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dello stesso, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Qualora si verificano sospensioni totali o parziali disposte per cause diverse da quelle di cui sopra, l'appaltatore sarà dovutamente risarcito sulla base dei criteri riportati all'articolo 10 comma 2 del d.m. 49/2018.

Art. 2.10

RAPPORTI CON IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Il direttore dell'esecuzione riceve dal RUP disposizioni di servizio mediante le quali quest'ultimo impartisce le indicazioni occorrenti a garantire la regolarità del servizio, fissa l'ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto.

Il direttore dell'esecuzione esegue le seguenti attività di controllo:

- a) in caso di risoluzione contrattuale, cura, su richiesta del RUP, la redazione dello stato di consistenza dei servizi già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna;
- b) fornisce indicazioni al RUP per l'irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto, nonché per le valutazioni inerenti la risoluzione contrattuale ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del Codice;
- c) accerta:
 - 1) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
 - 2) le cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
 - 3) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
 - 4) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
 - 5) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Art. 2.11

PENALI

Ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice, i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.



In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione del servizio, sarà applicata una penale giornaliera di Euro 1 per mille (diconsi Euro uno ogni mille) dell'importo netto contrattuale corrispondente.

Art. 2.12

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento per pagamenti a favore dell'appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati.

Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all'intervento.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 2.13

MODALITÀ DI FATTURAZIONE

Il documento emesso per il pagamento mensile dovrà obbligatoriamente essere inviato in forma elettronica attraverso il Sistema di interscambio (SDI) gestito dalla Agenzia delle Entrate e contenere il codice IPA di questa Stazione appaltante. Alla fattura dovrà essere allegata la dichiarazione di assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche contenente gli estremi identificativi del c/c bancario dedicato, ai sensi della predetta legge 136/2010.

La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.

Art. 2.14

ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO

Conformemente all'articolo 12 del d.m. 49/2018, il direttore dell'esecuzione, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione de servizio, effettuerà i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore, elaborerà tempestivamente una relazione finale di ultimazione dei servizi e lo invierà al RUP, il quale ne rilascerà copia conforme all'esecutore.



Art. 2.15

ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore, gli oneri e gli obblighi di cui al d.m. 145/2000 Capitolato Generale d'Appalto, alla vigente normativa e al presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori.

Art. 2.16

MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'Appaltatore deve organizzare e dirigere lo svolgimento del servizio di pulizia negli spazi interessati impartendo, al proprio personale, tutte le direttive necessarie e adottando tutti i necessari accorgimenti al fine di garantire, in ogni caso, il risultato ottimale delle singole prestazioni e del servizio in generale, senza addurre giustificazioni di vario genere.

Lo svolgimento del servizio di pulizia deve essere effettuato con cura e diligenza. L'Appaltatore è pienamente responsabile della perfetta esecuzione del servizio in conformità a quanto stabilito dal Contratto, dal presente Capitolato e dalle disposizioni legislative vigenti correlate al servizio, nonché alle istruzioni e prescrizioni impartite dal DEC.

Nel rispetto delle tipologie di spazi e delle frequenze riportate all'art. 2), il servizio di pulizia comprende gli interventi di pulizia giornaliera degli spazi, da effettuarsi una o più volte al giorno e gli interventi di pulizia periodica degli spazi, da effettuarsi con cadenza settimanale, quindicinale, mensile, bimestrale, trimestrale, semestrale, annuale.

L'Aggiudicatario si impegna a svolgere le prestazioni a regola d'arte, seguendo altresì le seguenti prescrizioni:

1. I sacchetti di plastica da mettere all'interno dei cestini (sia quelli collocati all'interno che all'esterno degli edifici) sono a totale carico dell'Appaltatore e dovranno essere sostituiti ogni qualvolta si presentino particolarmente sporchi, usurati o rotti;
2. Lo svuotamento dei cestini consiste, oltre allo svuotamento dei medesimi per la carta, anche nella raccolta differenziata dei prodotti tramite la fornitura e l'installazione di appositi contenitori per la separazione dei rifiuti e per lo smaltimento dei materiali, nel totale rispetto delle disposizioni e degli orari previsti dal Parco Archeologico di Paestum e dalle autorità competenti; eventuali sanzioni, al riguardo, dovranno essere pagate esclusivamente dalla Ditta aggiudicataria, quale responsabile;
3. La spolveratura e la pulizia degli arredi deve avvenire esclusivamente con panno inumidito con prodotto detergente e disinfettante idoneo in relazione alla superficie da pulire; il panno deve essere sostituito allorché diventa sporco; tali prestazioni dovranno essere effettuate seguendo le modalità esplicitate nell'art. 2;
4. Durante le operazioni di spolveratura, spazzatura e lavaggio è necessario spostare gli arredi/oggetti ai fini di una efficace esecuzione del servizio;
5. La voce "pavimenti" deve intendersi comprensiva delle scale, dei pianerottoli e degli ascensori, nonché, in generale di ogni superficie calpestabile;
6. La pulizia dei pavimenti tessili, tappeti e degli zerbini deve essere effettuata mediante battitura e aspirazione elettromeccanica ad acqua o a filtri speciali che evitino la fuoriuscita di residui di polvere;
7. La spazzatura a secco deve prevedere l'asportazione dei vari tipi di rifiuti e sporco solido;
8. La spazzatura ad umido delle pavimentazioni tessili deve essere effettuata con apparecchiature apposite;

9. La detersione dei pavimenti dovrà essere effettuata con attenzione utilizzando acqua tiepida e il relativo contenitore dovrà essere svuotato al termine di ogni detersione. Durante tale prestazione, il contenitore dovrà essere risciacquato frequentemente in soluzioni limpide e trasparenti ed imbevuto con sostanze detergenti igienizzanti e disinfettanti, le più idonee alla superficie da trattare. L'acqua contenuta nei contenitori deve essere cambiata più volte;
10. La lavatura e l'eventuale protezione di pavimenti tipo linoleum e in legno deve essere effettuata con tecniche e prodotti specifici alla loro natura;
11. La pulizia a fondo dei pavimenti trattati a cera consiste nella loro pulizia e lucidatura a secco. Deve essere effettuata mediante mono-spazzola munita di apposito disco (che, attraverso una leggera abrasione, rimuova il film di cera) ed usando un dispositivo vaporizzatore che ripristini il film di cera;
12. La pulizia dei servizi igienici dovrà avvenire prevedendo la vera e propria disinfezione che dovrà precedere la pulizia di tutti i servizi igienici consentendo di ottenere un grado di pulizia che riduca la contaminazione batterica;
13. La lavatura a fondo di tutti i rivestimenti in piastrelle dei servizi igienico-sanitari deve essere effettuata con prodotti igienizzanti e deodoranti;
14. La disinfezione dei bagni, punti di ristoro, ecc., deve essere eseguita attraverso l'irrorazione e nebulizzazione di idonei prodotti disinfettanti;
15. La spolveratura esterna di tutti gli arredi, accessibili senza uso di scale, deve essere effettuata su mobili, scrivanie, soprammobili, quadri, mobiletti, condizionatori, fancoil, ringhiere, scale, personal computer e relative tastiere e stampanti con particolare attenzione ai davanzali interni delle finestre;
16. La pulizia a fondo, la lucidatura degli elementi metallici, maniglie, zoccoli, targhe, cornici, piastre deve essere effettuata con prodotti idonei al tipo di elemento da pulire;
17. Le disinfezioni di tutti gli apparecchi telefonici, personal computer, tastiere e similari deve essere effettuata con sistema adeguato alle tecnologie esistenti;
18. La pulizia dei locali con impianti e apparecchiature a tecnologia sofisticata (es. i centri di elaborazione dati) deve essere eseguita con mezzi ed apparecchiature idonee;
19. Al termine del servizio non dovranno essere abbandonati contenitori con soluzioni sporche e/o con odore sgradevole;
20. Dopo l'uso tutte le attrezzature devono essere accuratamente lavate ed asciugate;
21. Durante il lavaggio di pavimenti e scale dovranno essere sempre utilizzati opportuni cartelli di segnalazione "pavimento bagnato";
22. Nel lavaggio dei corridoi e in generale delle aree comuni si deve procedere in tempi diversi nelle due metà, in modo che in una delle due rimanga libero il passaggio;
23. Ogni trattamento di superfici pavimentate con prodotti che possono diminuire le caratteristiche di aderenza dovrà essere evidenziato con l'esposizione di segnaletica indicante il pericolo;
24. Per pulizia dei vetri si deve intendere pulizia e lavaggio delle vetrature, vetrine, dei vetri anche fissi, comprese le relative intelaiature. L'intervento, quando supera l'altezza uomo, dovrà effettuarsi con scale, ponteggio, trabattello e qualsiasi altra attrezzatura necessaria che saranno a totale carico dell'Appaltatore. La pulizia dei lati esterni potrà essere effettuata senza utilizzo di idonee attrezzature, solo se le superfici da pulire sono raggiungibili senza esposizione a rischi e sono poste ad altezza uomo;
25. Tutte le attività di pulizia dovranno essere effettuate prestando attenzione all'areazione dei locali (apertura e successiva chiusura delle finestre). Le finestre trovate aperte dovranno essere chiuse.

Particolare attenzione deve essere posta nell'apertura e chiusura delle porte di accesso a strutture ed edifici.

Art. 2.17

GESTIONE DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI

L'Appaltatore si impegna ad effettuare la raccolta differenziata secondo le prescrizioni indicate nel presente articolo. Il PAE si riserva di aggiornare le prescrizioni nel corso dell'esecuzione del contratto nel rispetto delle proprie politiche di sostenibilità ambientale e dei vincoli normativi e amministrativi vigenti. Per raccolta differenziata si intende la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti assimilati agli urbani in frazioni merceologiche omogenee, nonché a raggruppare i rifiuti di imballaggio separatamente dagli altri rifiuti assimilati agli urbani.

Non è ricompresa nella raccolta differenziata la raccolta separata delle diverse categorie di rifiuti speciali (ad esempio la raccolta dei toner o la raccolta dei rifiuti pericolosi a rischio).

In relazione alla raccolta differenziata, l'Appaltatore dovrà:

- effettuare la corretta raccolta differenziata dei rifiuti all'interno ed all'esterno di tutte le sedi e/o strutture del PAE;
- eseguire tutte le istruzioni che il PAE ritenga opportuno impartire ai fini di una migliore gestione dei rifiuti oggetto della raccolta differenziata;
- adeguarsi alle eventuali nuove modalità operative previste dal concessionario del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti o dall'Amministrazione Comunale senza che da ciò derivi alcun onere per il PAE;
- conformarsi ad eventuali modifiche normative in materia o ai protocolli del PAE che dovessero intervenire nel periodo contrattuale;
- evitare l'accumulo di sacchi e di rifiuti sia all'interno degli edifici sia nelle aree esterne agli edifici museali. L'Appaltatore, al termine di ogni intervento di pulizia, deve provvedere alla raccolta di tutti i rifiuti in appositi sacchi forniti dallo stesso Appaltatore, ben chiusi, da depositarsi negli appositi spazi destinati al servizio pubblico di raccolta rifiuti. Si richiede altresì un controllo visivo di quanto raccolto nei contenitori destinati alla raccolta differenziata e alla raccolta dei rifiuti indifferenziati. L'Appaltatore si impegna a far sì che il proprio personale porti negli appositi punti di raccolta individuati. I contenitori vuoti e residui derivanti dall'utilizzo di sostanze impiegate nel servizio di pulizia devono essere immediatamente presi in carico e smaltiti dall'Appaltatore secondo la legislazione vigente. L'Appaltatore è tenuto al rispetto delle modalità di conferimento dei rifiuti raccolti negli spazi del PAE in caso di sistema di raccolta denominato "porta a porta" in relazione al giorno previsto a seconda della tipologia di rifiuto. Con riferimento a tale sistema di raccolta l'Appaltatore è tenuto ad assumere autonomamente informazioni presso il Comune competente. Multe a carico del PAE relative ad errate esposizioni saranno addebitate interamente all'Appaltatore stesso, anche per eventuali depositi di frazioni di raccolta differenziata nei cassonetti destinati ai rifiuti indifferenziati. Secondo quanto stabilito dal punto 5.5.4 del D.M. Ambiente 24 maggio 2012: nel caso che l'edificio non ne sia già provvisto, l'aggiudicatario dovrà fornire idonei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti nell'edificio, in modo che gli stessi siano suddivisi in maniera corrispondente alla modalità di raccolta adottata dal Comune e dovrà provvedere al corretto conferimento delle frazioni di rifiuti urbani prodotti nell'edificio al sistema di raccolta locale di tali rifiuti. Tali contenitori rimarranno in possesso del committente alla scadenza contrattuale.

Art. 2.18

LOCALI A DISPOSIZIONE DELL'APPALTATORE

Il PAE metterà a disposizione del personale dell'Appaltatore spazi di supporto; tali stanze potranno destinarsi a deposito delle attrezzature usate per il servizio presso l'immobile; presso tali spazi potrà essere depositato solo il materiale igienico-sanitario destinato al consumo presso l'immobile e nei limiti di quantità strettamente necessari. L'uso di tali locali dovrà avvenire in modo compatibile con le norme igienico-sanitarie e di sicurezza e gli stessi dovranno essere tenuti in perfetto stato di conservazione, pulizia ed ordine. Il PAE potrà effettuare controlli e verifiche in ogni momento sullo stato d'uso e di mantenimento dei locali e delle eventuali attrezzature, materiali e quant'altro ivi custodito. L'Appaltatore si assume la completa responsabilità dell'utilizzo degli spazi ad esso destinati, della custodia delle attrezzature, dei materiali e di quant'altro ivi depositato e del loro uso. Il PAE non sarà in alcun modo responsabile di eventuali danni o furti degli stessi. I materiali e prodotti necessari per il servizio e il materiale igienico-sanitario dovranno essere depositati in quantità non eccessive ed unicamente nella misura necessaria per il consumo per periodi limitati. Ogni cura dovrà essere osservata per tale deposito, con particolare attenzione ai materiali infiammabili, tossici o corrosivi e lo stoccaggio dovrà rispettare i limiti quantitativi fissati dalla vigente normativa. L'Appaltatore dovrà consegnare al RUP o suoi delegati copia delle schede tecniche informative e delle schede di sicurezza redatte in lingua italiana, delle attrezzature, dei macchinari, dei materiali e dei prodotti utilizzati per l'esecuzione del servizio, nonché del materiale di consumo per servizi igienici ivi depositati.

Art. 2.19

PRODOTTI UTILIZZATI PER IL SERVIZIO

Per la regolare esecuzione del servizio di pulizia ordinaria e straordinaria, nel rispetto di quanto previsto dal precedente capitolato speciale d'appalto, l'Appaltatore è tenuto completamente a proprio carico, ad utilizzare materiali e prodotti conformi a quanto di seguito previsto. I prodotti devono essere idonei ed efficaci in relazione alla superficie da trattare. Secondo quanto stabilito dal D.M. Ambiente 24 maggio 2012: I prodotti per l'igiene quali i detergenti multiuso destinati alla pulizia di ambienti interni, detergenti per finestre e detergenti per servizi sanitari utilizzati dall'impresa appaltatrice per le pulizie ordinarie e le eventuali pulizie straordinarie devono essere conformi ai "Criteri ambientali minimi" individuati al Capitolo 6, punto 6.1 "Specifiche tecniche", del D.M. Ambiente del 24 maggio 2012. L'offerente deve fornire una lista completa dei detergenti che si impegna ad utilizzare riportando produttore, denominazione commerciale di ciascun prodotto e l'eventuale possesso dell'etichetta ambientale Ecolabel Europeo.

Per i prodotti non in possesso dell'Ecolabel Europeo, presunti conformi, il legale rappresentante dell'impresa offerente, sulla base dei dati acquisiti dai produttori dei detergenti e/o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche o di sicurezza dei prodotti, è tenuto a sottoscrivere la dichiarazione di cui all'Allegato A del D.M. 24 maggio 2012, con la quale attesta che i prodotti detergenti sono conformi ai criteri ambientali minimi.

I prodotti disinfettanti devono essere inoltre conformi ai "Criteri ambientali minimi" individuati al Capitolo 6, punto 6.2 "Specifiche tecniche dei disinfettanti, dei prodotti per impieghi specifici e dei detergenti "super concentrati" del D.M. Ambiente del 24 maggio 2012.

L'offerente deve fornire una lista completa dei prodotti disinfettanti che si impegna ad utilizzare riportando produttore, nome commerciale di ciascun prodotto, numero di registrazione/autorizzazione e, sulla base dei dati acquisiti dai produttori dei detergenti e/o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche o di sicurezza dei prodotti, deve attestare la rispondenza di tali prodotti ai relativi criteri ambientali minimi,

sottoscrivendo la dichiarazione di cui all'Allegato B del D.M. 24 maggio 2012. L'aggiudicatario provvisorio, per attestare la rispondenza di tali prodotti ai "criteri ambientali minimi" di cui al punto 6.2 del D.M. 24 maggio 2012, dovrà fornire etichette, schede tecniche e schede di sicurezza dei prodotti.

Per prodotti diversi da quelli per l'igiene e disinfettanti, inseriti nella categoria "ALTRI PRODOTTI" di cui al punto 5.3.3 del D.M. 24 maggio 2012, si intendono quelli utilizzati per le pulizie periodiche o straordinarie quali, in via esemplificativa, cere, deceranti, decappanti, deteresolventi, cere metallizzate smacchiatori di inchiostri, pennarelli, graffiti, nonché i prodotti classificati "super concentrati". Per "prodotti super concentrati" si intendono quei prodotti destinati alla pulizia di ambienti interni di edifici, inclusi i detergenti per finestre e i detergenti per servizi sanitari, con elevata concentrazione di sostanza attiva, ovvero almeno pari al 30% per quelli da diluire e almeno al 15% per quelli pronti all'uso. I detergenti super concentrati devono essere utilizzati solo con sistemi di dosaggio o apparecchiature (per esempio, bustine e capsule idrosolubili, flaconi dosatori con vaschette di dosaggio fisse o apparecchi di diluizione automatici) che evitano che la diluizione sia condotta arbitrariamente dagli addetti al servizio. Queste categorie di prodotti debbono essere conformi al Regolamento CE648/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio e ai "Criteri ambientali minimi" individuati al Capitolo 6, punto 6.2 del D.M. 24 maggio 2012 "Specifiche tecniche dei disinfettanti, dei prodotti per impieghi specifici e dei detergenti "super concentrati"". L'offerente deve fornire una lista completa dei prodotti che si impegna ad utilizzare riportando produttore, nome commerciale di ciascun prodotto, funzione d'uso e, sulla base dei dati acquisiti dai produttori e/o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche o di sicurezza dei prodotti, deve attestare la rispondenza di tali prodotti ai relativi criteri ambientali minimi, sottoscrivendola dichiarazione di cui all'Allegato B del D.M. 24 maggio 2012. Per quanto riguarda i prodotti super concentrati, è necessario allegare in sede di presentazione dell'offerta anche la documentazione fotografica sui sistemi di dosaggio e diluizione che si intendono adottare per il controllo delle corrette diluizioni. L'aggiudicatario provvisorio, per attestare la rispondenza di tali prodotti ai "criteri ambientali minimi" di cui al punto 6.2 del D.M. 24 maggio 2012, dovrà fornire etichette, schede tecniche e schede di sicurezza dei prodotti. L'amministrazione aggiudicatrice potrà richiedere all'aggiudicatario provvisorio anche la presentazione di un rapporto di prova da parte di un laboratorio accreditato ISO 17025, per verificare la rispondenza di uno o più dei prodotti in elenco ai criteri ambientali indicati nel punto 6.2 del D.M. 24 maggio 2012. I prodotti di carta tessuto forniti (carta igienica, rotoli per asciugamani, salviette monouso etc.) devono rispettare i criteri di qualità ecologica stabiliti nella Decisione 2009/568/CE del 9 luglio 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica "Ecolabel Europeo" al tessuto carta. L'offerente deve fornire una lista completa dei prodotti in carta-tessuto che si impegna a fornire, riportando produttore e nome commerciale del prodotto. L'aggiudicatario provvisorio, per i prodotti in carta-tessuto non in possesso dell'Ecolabel europeo, presunti conformi, è tenuto a fornire all'Amministrazione aggiudicatrice le prove di conformità rilasciate da organismi verificatori accreditati in base alle norme tecniche pertinenti, al fine di dimostrare la rispondenza del prodotto a tali criteri ecologici. L'impresa aggiudicataria non può utilizzare prodotti con funzione esclusivamente deodorante/profumante. Tutti i prodotti utilizzati devono essere di odore gradevole, ad azione rapida, a basso residuo, che non alterino i materiali con cui vengono a contatto ed atti a garantire il pieno rispetto delle norme igieniche e la salvaguardia delle persone e degli ambienti; i prodotti non devono essere tossici, corrosivi, inquinanti o dannosi per uomini, animali, cose ed ambiente, e devono rispondere alla normativa vigente per quanto riguarda etichettatura, dosaggi, pericolosità, biodegradabilità e modalità d'uso. Tutti i prodotti devono essere corredati dalle relative schede tecniche e di sicurezza. Non è ammesso l'utilizzo di prodotti anonimi o con etichette abrasi e/o illeggibili. Eventuali danni causati dall'uso di prodotti impropri o



comunque non adatti saranno imputati alla responsabilità dell'Appaltatore. I prodotti detergenti e disinfettanti devono essere correttamente conservati in taniche chiuse, non sottoposte a diluizione e stoccate a norma. Al fine di evitare contaminazione, i prodotti devono essere conservati nei contenitori originali e diluiti al momento dell'utilizzo con appositi sistemi di dosaggio, secondo le indicazioni delle case produttrici. Tutti i prodotti utilizzati devono essere adeguatamente immagazzinati. In particolare la conservazione dei prodotti disinfettanti deve essere scrupolosa con le confezioni perfettamente chiuse ed al riparo dalla luce e/o da fonti di calore. I detergenti e i disinfettanti devono essere usati a esatta concentrazione. Il PAE potrà inoltre disporre, con oneri a carico dell'Appaltatore, l'effettuazione di prelievi a campione dei prodotti e delle soluzioni, per verificare la corrispondenza delle loro caratteristiche a quanto previsto dalla disciplina applicabile al rapporto. È obbligo dell'Appaltatore provvedere ad evitare sversamenti nelle condutture della rete fognaria o nei cassonetti pubblici di residui di sostanze pericolose e/o inquinanti per le persone e per l'ambiente. Il PAE non è responsabile nel caso di eventuali danni o furti di materiale d'uso e prodotti.

A carico del PAE è dovuta esclusivamente la fornitura dell'acqua e dell'energia elettrica necessarie per il funzionamento delle attrezzature per l'esecuzione del servizio. Durante l'esecuzione delle prestazioni l'eventuale utilizzo delle luci è consentito solo in quanto strettamente necessario e dovrà essere cura del personale addetto al termine dei lavori, assicurarsi che tutte le luci vengano spente.

Art. 2.20

GESTIONE DEL PERSONALE IN SERVIZIO

Il personale addetto al servizio di pulizia sarà dipendente dell'Appaltatore, con cui unicamente intercorrerà il rapporto di lavoro a tutti gli effetti di legge.

L'impresa è tenuta, nei confronti del personale dipendente, al rispetto del contratto collettivo di lavoro di categoria e della normativa previdenziale, assicurativa ed antinfortunistica, assumendone completa responsabilità nei confronti dei lavoratori dipendenti.

Sono a carico dell'impresa tutte le spese, oneri, contributi ed indennità previsti per la gestione del personale nonché tutte quelle spese ed oneri attinenti l'assunzione, la formazione e l'amministrazione del personale necessario al servizio; l'Amministrazione è sollevata da qualsiasi obbligo o responsabilità per quanto riguarda le retribuzioni, i contributi assicurativi e previdenziali, l'assicurazione contro gli infortuni, i libretti sanitari e la responsabilità verso terzi.

Nei due giorni precedenti l'inizio del servizio, la ditta affidataria dovrà comunicare all'Amministrazione l'elenco nominativo del personale che sarà adibito al servizio, compresi i soci lavoratori se trattasi di Società cooperativa, con l'indicazione per ciascuna unità di personale degli estremi del documento di riconoscimento, delle rispettive qualifiche e del numero delle ore e/o frazioni giornaliere di lavoro. Tale

elenco con la relativa documentazione dovrà essere aggiornato con i nuovi inserimenti di personale, anche per sostituzione temporanea di altro personale, entro il terzo giorno in cui le variazioni si sono verificate.

L'allontanamento dal servizio di personale per trasferimento o per cessazione dal lavoro dovrà essere comunicato all'Amministrazione entro 3 (tre) giorni.

Entro il medesimo termine la ditta affidataria dovrà provvedere alla sostituzione della forza lavoro venuta meno e, comunque, dovrà essere sempre garantito il rispetto del monte ore che sarà stabilito contrattualmente al fine di assicurare la continuità del servizio.

La ditta affidataria dovrà esibire ad ogni richiesta dell'Amministrazione il libro di matricola, il libro di paga e il Registro infortuni previsto dalle vigenti norme.



Il personale delle pulizie è tenuto ad indossare adeguati dispositivi di protezione individuale. Ogni addetto di pulizia dovrà sempre indossare abiti da lavoro puliti ed in ordine, e tenere sempre bene in vista, targhetta identificativa con fotografia a colori segnalante nominativo e mansioni.

Nello svolgimento del servizio il personale addetto alle pulizie deve evitare qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento dell'attività del servizio nei locali dell'Amministrazione.

A questo scopo le squadre devono essere ben addestrate, specializzate e destinate in modo corrente ai servizi loro assegnati. Il servizio dovrà essere effettuato in tutti i locali oggetto del presente capitolato con riferimento e secondo gli orari fissati dall'Amministrazione e, nei siti aperti al pubblico, anche nelle domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali ove previsto.

Tali ultime prestazioni si intendono comprese e compensate nel prezzo contrattuale.

Le variazioni degli orari e/o dei giorni stabiliti dovranno essere preventivamente autorizzate dal responsabile di Sede. Al termine del servizio il personale dell'impresa lascerà immediatamente i locali dell'Amministrazione.

Art. 2.21

DUVRI

Ai sensi dell'art. 26 comma 3 lett. b) del D.lgs n.81/08 e del D.lgs. 106/09 è accluso al contratto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi derivanti dalle Interferenze (DUVRI) che indica le misure necessarie per eliminare i rischi da interferenze tra le attività di tutti i datori di lavoro.

Art. 2.22

SINISTRI

In caso di sinistro, l'appaltatore ne fa denuncia all'Amministrazione nel termine di 24 ore, che provvederà a redigere processo verbale alla presenza dell'appaltatore o di un suo rappresentante, rappresentando lo stato di fatto dopo il sinistro riportandolo allo stato precedente. Le cause probabili, eventuale inosservanza di regole dell'arte, prescrizioni o cautele ed il responsabile, se individuabile.

Art. 2.23

VERIFICA DELLE PRESTAZIONI

Con cadenza mensile, in data da stabilirsi da parte del RUP, il personale incaricato dell'Amministrazione e il Responsabile tecnico del servizio per l'Appaltatore procederanno ad una verifica in contraddittorio dell'esatto adempimento delle attività di pulizia, attraverso un'ispezione dei luoghi oggetto del servizio, al fine di accertare l'esecuzione a regola d'arte delle attività secondo la programmazione stabilita.

Dei risultati dell'ispezione verrà redatto verbale, sottoscritto dalle parti, dal quale risulteranno gli esiti della stessa. Di tale verbale si terrà conto anche al fine di eventuali contestazioni in merito ad inadempimenti contrattuali che dovessero emergere durante l'esecuzione del contratto. L'esecuzione di controlli e verifiche circa lo svolgimento del servizio non libera in nessun caso l'impresa dall'obbligo e dalla conseguente responsabilità della scrupolosa osservanza degli impegni contrattualmente assunti.

Per quanto riguarda gli interventi periodici il cui calendario verrà concordato con il Responsabile competente, la ditta appaltatrice è tenuta a rilasciare apposito rapporto di intervento che dovrà essere vistato dal Responsabile dell'impresa e dal quale dovrà risultare oltre al luogo dell'intervento, il/i nominativi degli addetti, l'orario di inizio, l'orario di termine servizio e la firma del/degli addetti al servizio.

Copia del rapporto di intervento debitamente firmato dovrà essere allegato ad ogni fattura.



Art. 2.24

TRASFERIMENTO DEL PERSONALE DALLA DITTA APPALTATRICE USCENTE A QUELLA SUBENTRANTE (CLAUSOLA SOCIALE)

Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera qqq del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii la Ditta appaltatrice che risulterà aggiudicataria è tenuta d assumere il personale alle dipendenze della Ditta appaltatrice uscente limitatamente alle unità addette al servizio oggetto del presente capitolato, secondo le modalità e i limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni contrattuali applicabili e dalle disposizioni normative in materia, ivi compresa la Direttiva CE 2001/23 "Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di impresa", ai fini della piena tutela della continuità dei rapporti di lavoro in essere.

Art. 2.25

IL REFERENTE DELL'IMPRESA

L'impresa appaltatrice dovrà individuare un proprio referente (RI). Il RI, sempre rintracciabile, attraverso rete di telefonia fissa e mobile, dalle ore 7,00 alle ore 21,00, è incaricato di dirigere, programmare, coordinare e controllare l'attività del personale dell'Appaltatore addetto al servizio. L'Appaltatore dovrà garantire la reperibilità del Referente al fine di fronteggiare in qualsiasi momento, anche al di fuori degli orari e giorni di intervento, le situazioni di emergenza. In caso di impedimento o ferie del RI, l'Appaltatore dovrà darne tempestivamente notizia al RUP, indicando contestualmente il nominativo e i recapiti del sostituto. È facoltà del PAE chiedere all'Appaltatore la sostituzione del RI sulla base di valida motivazione. La sostituzione dovrà essere effettuata entro 5 giorni dalla richiesta.

Art. 2.26

R.U.P E COORDINAMENTO DON RESPONSABILE DITTA APPALTATRICE

Il Responsabile Unico del Procedimento: Ragosta Claudio

Il Referente dell'Impresa (RI) dovrà assicurare il buono ed efficiente andamento del servizio secondo quanto stabilito dal presente Capitolato, dall'offerta tecnica. Il RI dovrà coordinarsi con il RUP e/o i suoi delegati e dovrà garantire un adeguato flusso informativo e di comunicazione tra il PAE e l'Appaltatore.

Art. 2.27

FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra il fornitore e l'amministrazione sarà competente esclusivamente il Foro di Salerno. Il fornitore non potrà sospendere o interrompere il servizio nelle more del giudizio.

Il RUP
Rag. Claudio Ragosta

PARCO
ARCHEOLOGICO
DI PAEST
UM & VELIA

Claudio Rosta